

DECRETO PROROGHE	LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI NEL TESTO CONVERTITO IN LEGGE
-----------------------------	---

<p>Art.1 Proroga di termini in materia di enti territoriali</p>	<p><u>Comma 1</u> Conferma, anche per il 2018, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.</p> <p><u>Comma 2</u> Fissa al 31 ottobre 2018 la data in cui si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche relative ai presidenti della provincia e consiglieri provinciali in scadenza (election day).</p> <p><u>Comma 2-bis</u> Proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro cui diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.</p> <p><u>Comma 2-ter</u> Istituisce, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina degli enti locali.</p> <p><u>Comma 2-quater</u> Stabilisce che qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.</p> <p><u>Comma 2-quinquies</u> Stabilisce che non trovano applicazione le norme vigenti contrastanti con le previsioni di cui al comma 2-quater.</p>
<p>Art.1-bis Spazi finanziari degli enti locali</p>	<p>Consente alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio. La cessione di ulteriori spazi finanziari da parte delle regioni e delle province autonome è effettuata sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012).</p>
<p>Art.4, comma 1 Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica</p>	<p>Proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.</p>
<p>Art.5, comma 1 Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE</p>	<p>Modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile. Nello specifico, viene differita la decorrenza della suddetta modalità di precompilazione dal 2018 al 2019.</p>

<p>Art.6</p> <p>Proroga di termini in materia di istruzione e università</p>	<p><u>Comma 3 bis e 3 ter</u></p> <p>Differiscono, rispettivamente, (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.</p> <p><u>Comma 3 quater</u></p> <p>Proroga una disposizione, prevista dall'articolo 5 del D.L. n. 73/2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2017), che aveva stabilito, in via transitoria, la possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, di presentare presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole, incluse le private non paritarie, ed i centri di formazione professionale una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale, con la successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 marzo dell'anno successivo. La nuova disposizione estende all'anno scolastico 2018/2019, nonché al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019, la suddetta possibilità. Il termine per la presentazione della successiva documentazione originale viene quindi fissato al 10 marzo 2019.</p> <p><u>Comma 3-quinquies</u></p> <p>Proroga (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (convertito in L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).</p>
<p>Art.7</p> <p>Estensione della card cultura</p>	<p>Estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l'assegnazione della Carta elettronica per i giovani - la c.d. Card cultura - introdotta dalla legge di stabilità 2016.</p>
<p>Art.8-bis</p> <p>Riapertura dei termini di notifica degli stabilimenti all'autorità sanitaria</p>	<p>Riapre - limitatamente ai produttori artigianali - il termine per la comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>
<p>Art.9, comma 2</p> <p>Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma</p>	<p>Ridetermina la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016. Rispetto alla normativa vigente, la percentuale da applicare nel 2019 si riduce dal 75 al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata negli anni 2015- 2016, mentre la percentuale da applicare nel 2020 si riduce dal 100 al 75 per cento. Viene, inoltre, specificato che a decorrere dall'anno 2021 la percentuale da applicare sarà pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.</p>
<p>Art. 9-bis</p>	<p>Prevede, limitatamente ai rifugi alpini, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:</p>

<p>Proroghe di termini in materia di rifugi alpini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011); - della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011).
<p>Art.13, commi da 1 a 4</p> <p>Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese</p>	<p>L'art.13, con i commi da 1 a 4, interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (cd. Bando Periferie) e dispone la proroga di otto mesi, dal 1° marzo 2018 al 31 ottobre 2018, del termine per l'adozione dei DPCM di riparto del Fondo, prevista dal comma 1.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 2 dispone che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del <u>DPCM 29 maggio 2017</u>, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, sia differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione; • il comma 3 quantifica gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 2 in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021.
<p>Art.13-bis</p> <p>Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi</p>	<p>Differisce gli effetti dell'articolo 13 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 e relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che prevede che i controlli tecnici sui veicoli finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso centri di controllo privati, devono essere effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati dall'Allegato IV al decreto stesso, dal codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni attuative del Ministero. Si stabilisce che l'articolo 13 del decreto ministeriale si applichi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative ministeriali ivi previste.</p>